COMENTO

AGLI

ARTICOLI 446 447 DELLA PROCEDURA PENALE

CONFRONTATI

AGLI ART. 73, 193, 293, E 299 DELLE LEGGI PENALI

PER L' AVVOCATO

Gaspare Ant. La Rosa

CATANIA
STAMPERIA DI PIETRO GIUNTINI

1853

La G. Corte di Catania, dopo a quest'opuscolo cangiò la erronea pratica, con Decisione del 17 Nbre 1854

A

FRANCESCO PAOLO BERTUCCI

Benemerito Archivario de la Provincia di Catania

Socio operoso dell' Accademia Gioenia

De le Sociali Scienze cultore esimio

GASPARE ANTONIO LA ROSA.

Queste poche pagine

Offre

Celerem paenitentiam, sed eandem
seram inutilem sequi.
Liv. XXXI. 38.

È pur doloroso vedere ogni dì più che l' altro venir fuori *carte false* foggiate con molta precisione e presentate ai magistrati con pari audacia. Ma è ormai assai più deplorabile il vedere impuniti i falsatori, sotto al pretesto ch' ei pentiti han cessato dal far uso della *carta* falsa, non appena furon *minacciati* di accusa e furon interpellati a dichiarare se *volesano farne uso !*

Questo dettato dell' art. 446. p. pen. si è, per troppo malintesa umanità, esteso a certi casi che mal ne soffrono l'applicazione.

Da ciò l'aumentarsi del numero dei falsatori e delle falsità, chè lo esempio d' impunità incoraggia i tristi, e desola la società; avvegnacchè, scoverti, tosto dichiarano di non voler più servirsi del *falso chirografo ;* altrimenti la buona fede altrui rimane presa al vischio della iniqua arte loro.

Si pensi pure con Nicolini (1) che la giustizia umana non è che » un raggio riverberato in noi della giustizia divina, e l' autor di» vino di nostra fede ci ha dato il suo sangue in pegno dell' alta » promessa di stendere le braccia a chi gli si rende pentito ». Ma quando la civil comunanza ha ricevuto una ferita nella pubblica fede , allora il ravvedimento dell' offensore , vero o iprocrita che sia, nulla importar deve alla legge; essa ha obbligo di punire, per-

(1) Quist. di drit. par. 4 pag. 552.

chè il mal germe non metta radice; chè la *giustizia sociale*, al dir di Rossi, dev' essere *mezzo d' ordine* e *d' istruzione !*

Ond' è che la umanità in casi simili è debolezza !

Si falsifica una *cambiale*, si fa accettare ; l'uso è già consumato.— Il delitto non è più un malvagio pensiero , è una realitá trista e desolante per il commercio.—Eppure s' interpella il falsatore se vuol servirsene, e s' ei dichiara che nò, si dice estinta l'azione penale.

Dov' è qui quel pentimento che ravveduto renda il colpevole pria di sbilanciar l' ultimo atto delittuoso ? — L' uso è fatto ; la ferita alla societá è flagrante !

E in casi più forti la interpellanza anche si è fatta.

« Un giorno Antonio si presenta a Lucio, e gli dice : ecco una » ricevuta tutta di carattere di tuo Zio di cui sei erede; — egli ri- » ceveа da mio padre onze 8 capitale di un canone addetto a messe » nella chiesa per lui amministrata. — Adesso il nuovo ammi- » nistratore chiede il canone, nè rispettar vuole l' *affrancamento* » che ne permise tuo Zio , essendo in iscritto privato e senza le » solennità prescritte dalle leggi ecclesiastiche , e dal diritto Si- » colo—Io pagherò il canone, ma tu restituiscimi le onze 8 di ca- » pitale.—Lucio s'inganna a prima giunta, e, premuroso di serba- » re illesa la opinione di onesto che lo Zio suo si avea meritamen- » te , disse: Eccoti onze 2, pel *resto* eccoti una obbligazione estin- » guibile in sei mesi. Dammi la *ricevuta sottoscritta da mio Zio* » e scrivi sotto la stessa che tu me l' hai consegnata (giusta pre- » cauzione). — Antonio si riceve le onze 2 , si riceve la obbliga- » zione delle altre onze 6, e consegna la *ricevuta falsa* a Lucio.

» Quest' ultimo avvedutosi indi a poco dell' inganno, propone » *querela di falso* contro Antonio.— Ma si fa a lui dallo istrutto- » re la interpellazione, alla quale risponde, che non volea far *uso* » *della carta privata impugnata* di falso ».

Or bene, voi vedete, che il *falsario*, chiuso nel suo gabinetto , ha imitato il carattere di una persona ; ha foggiato una scrittura capace a produrre un' azione che a vantaggio di lui rifluiva : ha messo in movimento questa carta, ed ha raggiunto lo scopo, *rubando* onze 8 —Rubando ? — Eh sì! che manca a dirlo furto ?

La *carta falsa* non è più in potere del falsatore , essa non ha più vita, perchè col pagamento fu estinta : dunque l'uso ne fu fatto, ed ora non rimane d' alcun altro uso.

Era il caso d' interpellarsi Antonio ? Giammai.

Art. 446 — *Se un documento prodotto viene attaccato di fal-*

so, ed il giudizio sia di falso in privata scrittura, l'imputato sarà citato a dichiarare se intenda far uso, *o se voglia desistere dal* far uso del documento.

Art. 447. *Nel caso dell'art. precedente, se la parte dichiara di non volersi più servire del documento, sarà il* documento rigettato dal processo, *e non vi sarà più luogo a procedimento penale.*

Che si raccoglie da questi due articoli della penale procedura?— Non altro, che il Legislatore ha adombrato alcune ipotesi:

1.ª Si presenta una *scrittura* in giudizio per aversene la esecuzione—Viene minacciata di falso, e poi querelata in principale.— La scrittura ancora è nelle mani di chi ne reclama l' esecuzione; non ha prodotto effetto alcuno: dunque è giusta la interpellazione all' imputato se *intende* farne uso. Egli risponde negativamente; dunque si ritratta pria che la scrittura avesse prodotto un danno— Il procedimento penale è estinto, avuto riguardo al pentimento dell' imputato, e al nissun danno prodotto da lui.

2.ª Si procede da un possessore di *titolo esecutivo* ad esecuzione mobiliare. — Il debitore oppone il pagamento e presenta una *scrittura privata*. Richiesto se vuole desistere da questa eccezione e dall' uso del documento, perchè querelato di falso, risponde negativamente—E qui la carta falsa cominciò a servir allo scopo del debitore, produsse una eccezione, ma infine dei conti non estinse il debito, arrestò per un momento l' esecuzione, che poi ebbe il suo corso. E sempre vedete la carta falsa nelle mani di chi vuol farne uso, e sempre vedete un uso non consumato.

Ma la *carta* è passata nelle mani altrui, e precisamente di quello cui recò un danno; oh!... questo caso non è contemplato dall' art. 446, anzi n' é escluso formalmente. Avvegnachè là si parla di *uso ancor non fatto*, o di desistenza dal principio dell'uso, e qui troviamo un *uso fatto*, un danno avverato (1).

(1) » Ora la scrittura privata è quella che non ha effetto legale, se non » è espressamente o tacitamente riconosciuta da *quello contro* cui si pro- » duce (art. 1276, 1277, e 1278 ll. cc.) ogni altra scrittura, se voglia- » mo evitare le difficoltà dei nomi, è carta non privata, e non la riguarda » l' art. 446.— Laonde una carta privata è vana fino a che non viene ri- » conosciuta. Allorché quegli contro cui é prodotta dichiara di non rico- » noscerla, se quegli che la *produce* si astenesse di usarne (ecco la desi- » stenza) il mutuo diritto, e dovere resterebbe al paro (sì, non ci è uso » fatto, scrocco avverato) nè vi sarebbe altro dalla parte del producente » stesso, che rinfrancare l' altra parte delle spese, e dei danni occasionati » dalle chiamate in giudizio ». Ma se quegli che la produce si ostina, non

Il reato di *falsità* in privata scrittura vi si rinviene con tutti i suoi caratteri in simil caso.

Ma pure Nicolini (1) vi vede una *frode*.

« In primo luogo — ei dice — è necessario vedere se la carta » falsa sia stata già un mezzo di frode, ovvero sia rimasta agli ef- » fetti soli di qualche spesa giudiziaria. Così p. e. può alcuno con » una mia falsa lettera sorprendere la buona fede d' un mio amico » e farsi consegnare una somma. Egli è reo di *falso* perché è au- » tore di falsa lettera e di *frode*, perchè con rigiro, con inganno, » con simulazione ha saputo persuadere all' amico di un credito » immaginario sopra di me, ed ha scroccato il danaro.

» Se egli allora dichiara di desistere dal far uso della carta fal- » sa, il solo procedimento penale di *falso* si arresta ; ma rimane » il procedimento penale di *frode*, e quella stessa dichiarazione di » desistenza può esserne pruova ».

Desistenza di far uso della lettera falsa! — ma l'uso non si era fatto? — il denaro non si era scroccato ? — Sì davvero : dunque l' artic. 446 è inapplicabile.

Il fine, il compimento, e la perfezione dello iniquo disegno del *falsario* è di rapire, per mezzo del falso la roba altrui. —Quando egli ha preparato il falso nel segreto del suo gabinetto, e quando lo ha messo sotto agli occhi del magistrato o perchè la privata scrittura sia riconosciuta da colui di cui dicesi soscritta o dagli eredi, o perchè si pronuncî condanna, o perchè si dichiari estinto un debito ec. ec. ; se il *falso* è consumato, non è però il falsario giunto al termine a cui s' indirizzava, ma sì bene ei trovasi allo *apparecchio,* al *mezzo*, da che è vana la carta ancora non riconosciuta.—E qui sta bene, che ritrattandosi dal tristo consiglio , si dica estinta l' azione penale.

Ma se quest' azione esterna, qualificata *reato* di *falso*, è *consumata* ; perchè l' agente assequì lo scopo, il *termine ultimo* a cui era indirizzato, allora il pentimento è tardo nè può giovargli.

---

solo è clemente, ma giusta la legge, che ei sia interpellato solennemente con una minaccia di falso.

Osserv. dell'Editore Napol. Liberatore, di Locrè, cod. d'istrut.crim. vol. 14 pag. 350 ediz. 1843.

Gli esempii degli scrittori colgono sempre il segno di carta 1. non riconosciuta 2. nelle mani ancor del falsario o di chi vuol farne uso ; 3. di un uso in fine giudiziario non consumato ancora. A questi si applica l' artic. 446, delle leggi di proc. pen.

(1) Quist. di drit. p. 4, pag. 555 n. 10.

Unusquisque vero tentatur a concupiscentia sua abstractus, et illectus. Deinde concupiscentia cum conceperit, parit peccatum. Peccatum vero, cum consumatum fuerit, *generat Mortem.*

E di vero chi non vede nel caso in esame, quella progressione di atti, che fa dir l'*azione consumata* cioè: la *præparatio*, l'*ausus*, e la *consumatio ?*

Ed è a quest' ultimo grado che la pena si deve : *cum consummatum fuerit, generat mortem.*

Già nelle *scritture* private è difficile ad immaginare il *falso* tentato ; più facile è il *falso mancato* come Nicolini dice (1).

« Sino a che si stà ne' limiti del tentativo, la scrittura non è at-
» ta a nuocere, e perciò è carta vana ; ed ogni tentativo è *sforzo*
» ed *apparecchio*. Ma poniamo che il reo con criminosa facilità
» giunga in una falsa obbligazione ad imitar sì bene la mia mano,
» che la soscrizione non vi si distingua da quella che io soglio, ed
» egli la disperda prima di farne uso in giudizio e da me che la ho
» trovata, ei la richiegga giudiziariamente come vera a fine di
» farne uso a mio danno; fin qui in un reato che richiede due con-
» dizioni ; *obbligazione falsa*, e *uso di essa*, la prima è adempita,
» ma la seconda non ha luogo, che per circostanze fortuite indi-
» pendenti dal volere del reo, il quale nulla preterisce perchè ella
» si adempia. Sembra dunque che in questo caso siavi *falso man-*
» *cato* ».

Ma perché ?... Sol perchè l'*uso* non potè compirsi secondo i desideri del reo—Dunque consente Nicolini che il *reato é consumato* quando l' uso siasi fatto — Ciò ci basta.

E valga il vero. Quali sono gli elementi che costituiscono il crimine di falso ?

Lo dice la definizione di Farinaccio: (2) *falsitas est veritatis mutatio dolosé et in alterius præjudicium facta.*

Onde l' esimio Chauveau (3) dicea , che tre circostanze egualmente essenziali costituiscono il *falso* e gli danno esistenza, 1. la alterazione della veritá : 2. l' intenzione di nuocere; 3. e la possibilità di un pregiudizio o danno.

Il *falso* dunque è commesso esistendo questi tre elementi — Ma pur non è punito in quanto che si svolge in una privata scrittura, perchè l' *uso* che di essa si fa costituisce il *reato consumato.*

(1) Del tentativo pag. 68 nota al n. 55.
(2) Quest. 150 n. 1 a 3.
(3) Cod. pen. vol. 2. cap. 22 § 1 sul falso.

La falsità in *atti autentici* minaccia di un pericolo la societá e la offende appena commessa,comecché non abbia nociuto ancora; ma basta che vi fosse la possibilità di nuocere, basta a dir breve che sia atta a nuocere.

Per la *falsità in privata scrittura* non potea essere così rigorosa la legge; offende questo delitto la società, la minaccia di pericolo nei suoi più cari interessi: ma non messa in *uso* questa carta *non é atta a nuocere :* onde, se nei primi passi dati per farne *uso*, il reo si pente e la ritratta , egli stesso l' ha messo nella impossibilità di nuocere (1).E' quindi ben detto 1° che non vi ha reato finchè della carta privata non se ne faccia uso , 2° che cessar dee il procedimento penale se il reo desiste dal farne uso; salva l' azione civile.

Da questi pensieri partiva al certo il Legislatore nel sanzionare gli art. 446 e 447 delle leggi di procedura penale.

Però non può mai concepirsi da umana mente, che avvenuto lo *scrocco* sul fondamento della *carta falsa* e querelato il reo, debba interpellarsi a dichiarar se vuol far *uso* della carta.— L' azione è giunta al suo termine e vi si è adagiata : lo *scrocco* è consumato; quale uso rimane a far della *carta ?*—Nissuno — Le leggi di procedura dando soltanto la norma ai giudizii, non possono servir sole a dar lume a la quistione. E' mestieri di ricorrere alle leggi che qualificano le azioni, perchè una interpetrazione vera si abbia.

Gli art. 446 e 447 modificano forse le prescrizioni contenute nelle leggi penali a riguardo del falso ? No.

Dunque volgiamo un colal pò lo sguardo sul codice delle pene.

1.° Là la *falsità in privata scrittura* è considerata come un *reato* contro alla *pubblica fede*. *Lo art. 293 così concepito: chiunque con uno dei modi espressi nell' art. 287 avrà commesso una falsità in privata scrittura, atta a nuocere altrui, o a produrne alcun lucro, sarà punito con la reclusione. Sarà punito con uno a due gradi di meno chiunque senza essere complice ne avrà scientemente fatto uso;*—é allogato questo articolo sotto al capitolo 2° del titolo 3° del libro 2° delle leggi penali.—La epigrafe del titolo 5° è: *Dei reati contro la fede pubblica.*

---

(1) L' avv. gen. Cav. Gallotti diceva. « Il falso in iscrittura privata, a » ben considerarlo non è che un atto preparatorio. Non altrimenti che il » *veleno* il quale spiega la sua efficacia mortifera per la *propinazione*, la » *falsità* in iscrittura privata *diviene efficace, allorchè si mette in luce* » e si produce nel fine di far lucro col danno altrui ».

Conclus. nella Corte Suprema in Nap. 8 giugno 1853.

Egli è chiaro così, che questo reato prevveduto e punito dallo art. 293, offende la fede pubblica.

Importa ben dunque di punirlo appena è consumato.

Abbiamo voluto dir innanzi tratto questo, perchè alcun non pensi che sia reato che interessi i privati, di cui la legge non dee piaggiare i desiderî di vendetta, come diceva il sig. Nicolini in una conclusione.

E' vero che il danno di una *carta falsa* colpisce un individuo. Ma il male può riprodursi e propagarsi—E' quindi il pubblico tutto che il *falsario* colpisce, ingenerando dubbiezze, timori, apprensioni.— Il delitto è *privato* in quanto al pregiudizio che l' individuo risente, è pubblico in quanto all' offesa che alla fede pubblica si arreca, poichè ogni uomo non sarebbe più sicuro del suo, se con facilezza s' imitano i caratteri e poi i *falsatori* si lasciano impuniti.— E' un *reato* quindi e contro la *pubblica fede* e contro la proprietà privata.

» En général, le faux est un moyen de consommer un *vol*, son
» but le plus ordinaire est donc de nuire à la fortune d'autrui. —
» Cheaveau cod. pen. chap. 22. § 2 en faux ecrit. (1).

2° » Se il corso del reato, è detto all'art. 73 ll. pp. sia stato interrotto
» per causa del pentimento del colpevole, egli *allora non soggiacerà*
» *che alla pena degli atti già eseguiti*, quante volte siano dalla
» legge caratterizzati per reati.

E' questa la vera norma a tenersi quando vi sia *pentimento*. 1.° Il corso del reato deve essere interrotto dal pentimento: 2.° gli atti però eseguiti, soggiacciono a pena se la legge li caratterizzi per reati.

Ecco dunque un cominciamento di *atti criminosi* e una interruzione per pentimento.

Ma fatto l' uso delle carte false è avverato lo *scrocco*, il pentimento su di che cosa cadrebbe?

Vi sarebbe promessa di mutar consiglio per l' avvenire a non

(1) « Nulla è più importante nei giudizii di falso quanto il distinguere le
» scritture *private* dalle *pubbliche*, e lo è tanto maggiormente che l' *azio-*
» *ne pubblica* si spiega contro il falso dell'uno e dell'altro indipendentemen-
» te dal querelante, perciocchè anche il falso in privata scrittura è misfatto
» ossia punibile d' alto criminale, nè trova eccezione negli articoli 38 39 e
» 40 di proc. pen. Quindi secondo l' antica denominazione non va mai nel-
» la rubrica *de privatis delictis* ».

Osserv. dell' Editore Napolitano, sull' opera di Locrè vol. 14 pag 349 ediz. 1843.

commetter falsità, ma il *passato* rimarrebbe intatto in tutta la sua schifosa nudità di un *reato di falso consumato.*

Dunque l' art. 446 della procedura non può applicarsi, senza tenersi conto dell' art. 73 delle leggi penali.—Là alla dichiarazione di non voler far uso della carta impugnata di falso, si attribuiscono gli effetti di un *pentimento.* Qui si definisce il pentimento e si fa intendere,che quando il corso del *reato* è da esso interrotto, allora non si dà pena.

Ond' è che per lo fatto *consumato* non si ammette *pentimento* ; e sarebbe ei ridicolo! «La giustizia umana non respinge la preghie-
» ra del pentimento quando essa si faccia *sentire anzi la consuma-*
» *zione del reato* — Questo rigore non l' è in niun modo neces-
» sario ed ella non ha diritto di adoperarlo. Il tentatativo seguito
» dal desistere volontario non pure non ha per anco prodotto il
» male che l' autore aveva in mira, ma *non ispira nè anco molto*
» *d' apprensione.* L' uomo crede facilmente al pentimento ;
» esso è un rientrare in se stesso ; e noi tutti sentiamo quanto è
» necessario che il pentimento non sia inefficace.

» Sovente ancora il tentativo volontariamente sospeso rimane i-
» gnoto agl' individui, che minacciava.— Importa agl' individui e
» alla società che ha il dovere di proteggerli di fermare il delitto
» nella sua via, di favoreggiare il desistere volontario (1) ».

Ora il reato di *falsità in privata scrittura* esiste appena siasi commessa l' alterazione della verità, col disegno di nuocere, e la *carta* è atta a nuocere.— Si consuma però coll'uso. Quando l'uso è fatto il reato ha avuto il suo corso, non vi ha più pentimento capace ad arrestar ciò che è *finito.*

La società ricevette la ferita nella pubblica fede;la pena è necessaria.

3.° Se poi si legge l' art. 193 ll. pp. la nostra opinione riceve maggior lume. Ivi è detto :

« *Il falso testimone, egualmente che la persona che ha* forma-
» to o scientemente prodotto una carta falsa , *se si ritratti pria*
» *della decisione o sentenza, sarà punito col primo al secondo*
» *grado di prigionia quante volte per la falsità sarebbe stato*
» *punito di pena criminale.— Quante volte però per la falsità*
» *sarebbe stato punito di prigionia o di confino o di altra pena*
» *correzionale,allora verrà punito con una delle pene di polizia.*

Qui la *ritrattazione* è il contropposto del pentimento.—Il pentimento pria di consumarsi il reato non soggiace, a pena , che

(1) Rossi, trat. di drit. pen. pag. 215 cap. 32.

per gli atti soli eseguiti se siano criminosi; onde avviene spesso , che nissuna pena ci sia.

La ritrattazione avviene quando il reato è consumato, ma pria che abbia prodotto il danno ch' era il fine del disegno del reo. E qui ci ha minorazione di pena, ma la pena ci è.

Il testimonio che dice e giura il falso consuma egli il reato, tutto per lui si è fatto per nuocere o favorire alcuno a danno di un altro, per ingannare la giustizia : ma pria che il magistrato pronuncii, ei si ritratta, allora gode non la *impunità* , sì bene una minorativa di pena.

Chi produce una falsa carta e la ritratti pria della decisione o sentenza, ha la pena come falsario, ma minore del pervicace.

Da qui la idea più che retta, che l' art. 446 pp. pp. messo in rapporto, coll' art.193 ll.pp.—nè solo può stare,—fa intendere ai menoveggenti come si parli sempre di *carta* di cui non si è fatto uso, ma sù di cui ancora deve giudicarsi;di *carta* che non ha prodotto danno a colui di cui s' imitó la soscrizione , di *carta* in fine che ancor non ha dato un lucro al falsatore.

Per *carta* di simile natura deve interpellarsi lo imputato e se risponde di non volerne far *uso*, cessa ogni procedimento penale.

S' egli tace e il procedimento, dopo otto giorni, ha il suo prosieguo; può ritrattar la scrittura, pria di decidersi sù la falsità e invocar l' art. 193 ll. pp. per la minorativa della pena.

Ma se l'uso è fatto, nè interpellazione si deve fare all'imputato nè pentimento è ammesso, nè minorativa di pena.

Art. 299 ll. pp. Le pene stabilite per i reati enunciati dallo art.272 e seg. saranno nei privati *diminuite d'un grado o di due quante volte nè in tutto, nè in parte siasi tratto il profitto, o ottenuto l' oggetto pel quale erasi falsificata la* carta.

E questo fia sugel che ogn'uomo sganni !

La pena si deve tutta, ottenutosi il profitto : ecco il caso di un uso fatto pria del giudizio : ecco inapplicabile l'art. 446 della procedura penale.

Tutte le leggi in assunto contemplate non altre conseguenze ammettono fuori quelle per noi tratte in questa qualunque siasi scrittura, che si riassumono in un *verso*:

Il tardo pentir non cancella il danno.

Ci piace in fine chiudere queste osservazioni con un arresto recentissimo della *Corte Suprema* di Napoli che abbiamo conosciuto assai dopo, che questa scrittura era fornita.

» Ed in vero le interpellazioni nei reati di falsità in privata scrit-

» tura debbono essere fatte all' imputato , *quando costui produce*
» *in giudizio* il documento che si attacca di falso giusta l' artico-
» lo 446 pr. pen. circostanza *che il soggetto caso non offre* , *im-*
» *perocchè il bilaterale* e il ricevo , firmati sotto mentito nome
» del ricorrente, *furono presentati dai querelanti* insostegno del
» loro assunto: nè è applicabile l' articolo medesimo , allor che il
» *danno è compiuto e il dolo ha avuto tutto il suo effetto.*

« Considerando, che la falsità in disamina fu *interamente con-*
» *sumata dal ricorrente medesimo* allorché firmò i detti bilatera-
» li o i ricevi, *traendone fraudolentemente quanto di profitto po-*
» *teva in pregiudizio dei querelanti anzidetti.* Epperò nel rin-
» contro non era applicabile l' art. 299 ll. pp.

» Rigetta il ricorso.

» Arresto 3 giugno 1853—Gazzetta dei Tribunali anno VIII. n.
» 772 pag. 350 (1).

(1) Altro arresto conforme a 8 giugno 1853 rese la Corte Suprema predetta, adottando le dotte conclusioni dell'Avv.gen.Cav. Gallotti che disse così:
« Eminentemente morali , le nostre leggi favoriscono il pentimento.Que-
» sta voce interna che avverte l'uomo e gli fa sentire l'errore della colpa ,
» e lo riconduce alla virtù ; non mai il pentimento vano e sterile, che suc-
» cede all' azione malvagia, e si confonde col rimorso. Intente peró sempre
» alla prevenzione, non favoriscono giammai la colpa e nel caso stesso del
» pentimento che arresta l'uomo alla preseaza del misfatto e lo ritrae dal
» mal fare, se per giungere fino a quel punto sieno intervenuti degl' atti
» costituitivi il reato, é punito per questi reati art. 73 leg. pen. Sú questo
» principio riposano le disposizioni sagge e tutelari dell'art.446 legge pp.pp.
» Il falso in scrittura privata a ben considerarlo, non è che un atto pre-
» paratorio. Non altrimenti che il veleno il quale spiega la sua efficacia
» mortifera per la propinazione, la falsità in scrittura privata diviene effi-
» cace, allorchè si mette in luce, e si produce nel fine di far lucro col
» danno altrui.
» Il colpevole può tuttavia recedere dalla criminosa intrapresa , e depor-
» re la divisa ontosa della colpa. La legge non altrimenti che una tenera,
» e pietosa madre, lo avverte e vuole che sia interpellato se voglia o no
» far uso del privato documento. Cedendo egli alle sue voci, il ritorno al-
» la ragione ed alla giustizia lo sottrae ai rimorsi pungenti e laceranti del
» reato, non che alla responsabilità penale che aveva a colpirlo, e nel tem-
» po stesso il pericolo dei danni, da cui altri era minacciato, svanisce. La
» interpellazione per tal modo è un mezzo saggio e prudente di prevenzio-
» ne, utile a colui che era risoluto d' infrangere la legge , tutelare per chi
» aveva a soffrire gli effetti, ossia per la vittima designata.
» Ma se la falsità si sia consumata, e si siano ottenuti gli effetti cui mirava,
» la interpellazione sarebbe irragionevole, ingiusta , inconseguente, assurda.

Queste parole dette da un Collegio di uomini rispettabili ai quali è dato il sublime uffizio di conservar intatte le leggi, ci hanno confermato nelle nostre idee, e sbandita la natural ritrosia di dir

---

» Quando un reato si é commesso, non vi può esser luogo a pentimento » e la legge esige rigorosamente una riparazione nell'interesse sociale e nel- » l'interesse della persona lesa.— Il falsatore non é più quegli che avendo » presso di se un' arma pericolosa di cui era pronto ad abusare, la depone, » la infrange. Egli ha già portato il colpo ferale nel seno altrui, e questa » arma rimasta infissa su la piaga è la testimonianza irrefragabile di cui » debbe la giustizia impossessarsi per la punizione.

» Questa verità di ragione, e di giustizia sorge luminosa per le testuali » disposizioni degli art. 446 e 447. *Se un documento prodotto sia attac-* » *cato di falso ed il giudizio sia di falso in privata scrittura, l'imputa-* » *to sarà citato a dichiarare se intende far uso, o se voglia desistere* » *dal far uso del documento.* E' evidente che l' imputato, é quegli che » debbe aver prodotto il documento, e che l'individuo contro cui siasi pro- » dotto, lo ha imputato di falso onde prevenire il danno che lo minacciava. » Ed il produttore del documento che in forza del medesimo ha dello azio- » ni e dei dritti ad esercitare, è il solo che può non usarne, o desistere » dall' usarne, e renunziare ai dritti per la cui persecuzione si era prodotto.

» Si soggiunge in conseguenza coll' art. 447: Se la parte dichiara non » volersi più servire del documento sará rigettato dal processo. Il rigetto » compie la dimostrazione. Rigettato il documento, ciascuna delle parti è » rimessa nello stato, e nella condizione in cui si trovava prima della pro- » duzione del documento.

» Non rimane che un pensiero immorale un tentativo sterile per parte del » falsario, e dei suoi complici. Il danno, da cui si era minacciato è svani- » to, e la legge ha esercitato una mediazione utile e tutelare.

» Nel caso poi che la falsità abbia avuto pieno effetto, il dritto di cui » era investito colui a favore del quale erasi foggiata, rimane estinto, e » sorge l' azione contraria di colui che ha sofferto il danno. Il documento » nelle mani di costui, o in potere della giustizia é il titolo vero e giusto » per obbligare e costringere il falsario alla riparazione penale e civile. » Sarebbe iniquo spogliare il danneggiato dei titoli che dimostrano il suo » buon dritto. Sarebbe immorale, e scandaloso che la giustizia deponesse le » sue armi e legittimasse il reato.

« Quindi nella ipotesi della produzione di carte false in causa civile e » penale, l' art. 187 leg. pen. prescrive che colui il quale le produce sa- » rà punito come autore delle stesse. E coll' art. 193 si dichiara: Se si » ritratti prima della decisione o sentenza, sarà punito col primo al secon- » do grado di prigionia, quante volte per la falsità sarebbe punito con pe- » na criminale.

» La legge depone in tutto o in parte la sua severità, quando colui che » ha prodotto le carte false utilmente si ritratti. Ma se non si sia ritratta- » to, incorre nella penalità del falso consumato. E perché mai la legge,

parole contro a inveterata pratica, basata sù la falsa intelligenza data a un articolo di procedura. Speriamo che altri pure le accolga queste parole a terrore dei falsarii!

» nel caso stesso in cui versiamo, abbandona a se stesso colui che non volesse desistere? La ragione sorge spontanea; quel documento compromette la fortuna e la pace di colui, contro al quale è diretto ed essendo atto a nuocere, il rifiuto dimostra pertinacia ed ostinatezza nel male.

» Novella irresistibile prova che la falsità sia tuttavia ritrattabile, e possa rimanere inefficace.

» Or d'Aponte, nella qualità di girante, aveva le cento volte e sette messo in circolazione delle false cambiali riscuotendone il valore. Questi titoli si erano trasferiti ad altri, ed i dritti di cui potevano investirlo erano estinti. Nelle mani dei giratari erano dei titoli giusti e legittimi sia per la semplice azione civile sia per la penale in un giudizio di falso. Nell'interesse di d'Aponte si sarebbero potuto interpellare i giratarii, non mai egli che aveva delle obbligazioni ad estinguere, delle riparazioni a fare.

« La giustizia non poteva disarmarsi in aperta resistenza della ragione, della verità, della legge. La interpellazione che si é voluta fare in contraddizione dell'atto di accusa e della legge, di uffizio e senza udire il P. M. é iugiusta illegale e nulla.

» E questo primo errore questa prima violazione di legge, un atto cosi illegale e nullo menava ad un errore più grave, alla violazione della legge alla offesa della giustizia, quando, senza rispondere alla requisitoria del P. M. senza discutere, o valutare i caratteri legali del fatto, senza riportarli alle disposizioni chiare e precise della legge, e sulla considerazione vaga ed inconcludente che d'Aponte avesse dichiarato non voler usare di ciò che non gli apparteneva, di cose di cui non poteva disporre e che escludevano qualunque uso per parte sua, dichiarava non esservi luogo a procedimento penale. Non si avvisava che il colpevole non può rinunziare alla responsabilità, che egli vorrebbe rigettare paralizzare o rendere inafficace ed impotente l'azione della legge e della giustizia, che proclamava la impunità, favoriva ed animava delle falsità, le quali perturbano il commercio ne bandiscono la confidenza, la buona fede, e la sicurezza su cui riposano quei rapidi e felici movimenti che aumentano la pubblica ricchezza, e sono sorgenti feconde di abbondanza, e di prosperità.

» E ritenendo la frode, rigettando la falsità mezzo del lucro criminoso ottenuto, riconosceva lo effetto senza causa, e cadeva in una contradizione logica. La contraddizione era anche legale, imperocchè il mezzo vince lo effetto quando costituisca per se stesso un reato maggiore. Così il furto accompagnato da omicidio, confondendosi nel valor morale del reato maggiore e più grave, l'omicidio si trasforma in circostanza che lo qualifica. E l'art. 436 leg. pen. prescrive che se all'occasione di frode, si sia commessa falsità o altri reati punibili con pene maggiori, saranno applicate al colpevole ».